



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO POLITICHE DELL' AMBIENTE

DECRETO DIRIGENTE DEL

(ASSUNTO IL PROT. N.)

CODICE N. _____

DIPARTIMENTO

SETTORE N. _____

SERVIZIO N. _____

5 FEB. 2010

" Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria "

N° 886 del 09 FEB. 2010

OGGETTO:Giudizio di compatibilità ambientale ed autorizzazione integrata ambientale per una *centrale termoelettrica a biomasse* da ubicarsi nel Comune di Crotona, S.S. 106 Località Passovecchio. **Rettifica DDG n° 15161 del 11/08/2009**
Proponente e gestore: Biomasse Italia S.p.a.
[Codice IPPC 1.1]

Settore Ragioneria
Ai sensi dell'art. 44 della L.R. 4.2.02 n° 8 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e, nel contempo, si attesta che per l'impegno assunto esiste copertura finanziaria.

Il Dirigente del Settore

Pubblicato sul Bollettino Ufficiale

della Regione Calabria

n. _____ del _____

Parte _____

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO il DDG n° 15161 del 11/08/2009 “*Giudizio di compatibilità ambientale e autorizzazione integrata ambientale per una centrale termoelettrica a biomasse da ubicarsi nel comune di Crotona , S.S. 106 località Passovecchio. Proponente e gestore: Biomasse Italia S.p.a*”;

VISTA la nota trasmessa dalla Ditta Biomasse, prot. n° 810 del 23/11/2009 e acquisita agli atti del Dipartimento con prot. n° 23429 del 23/11/2009, nella quale venivano segnalati alcuni errori materiali contenuti nel predetto DDG n° 15161 del 11/08/2009, nonché contestata la prescrizione di cui a pagina 5-punto 10 dell’Allegato 1 (*Prescrizioni*), e conseguentemente veniva effettuata richiesta di rettifica;

VISTO il parere reso a tal proposito dal Nucleo VIA-VAS-IPPC, acquisito agli atti del Dipartimento Politiche dell’Ambiente al prot. n° 732 del 12/01/2010;

PRESO ATTO che per mero errore di trascrizione al punto 3 del suddetto DDG è stato riportato il termine “*discarica*”;

PRESO ATTO, altresì, che nell’Allegato 1 (*Prescrizioni*) a pag. 3 - punto 16, ed a pag. 5 - punto 1, sono state riportate rispettivamente le seguenti prescrizioni:

- “*il gestore deve acquisire autorizzazione allo scarico delle acque reflue e di prima pioggia ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nonché le necessarie autorizzazioni previste per gli approvvigionamenti idrici prima della messa a regime dell’attività*”;
- “*dovrà essere accessibile un punto di campionamento anche a valle della vasca di prima pioggia. Lo scarico nel torrente “Passo Vecchio” dovrà rispettare la Tab. 3 dell’allegato alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 ed avere Nulla-Osta idraulico dell’Ente gestore del mezzo recettore, oltre il soddisfacimento delle competenze demaniali (compreso quanto attiene il prelievo di acque pubbliche sotterranee o superficiali)*”;

CONSIDERATO che le autorizzazioni richieste nelle predette prescrizioni sono in realtà sostituite dall’autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell’art. 5, comma 14 del D.Lgs. 59/2005 e s.m.i.;

CONSIDERATO altresì che il Nucleo VIA-VAS-IPPC nel parere prot. n° 732 del 12/01/2010 ha confermato la prescrizione di cui a pagina 5 - punto 10 dell’Allegato 1 (*Prescrizioni*);

RITENUTO che debba procedersi, per tutto quanto predetto e considerato, alla rettifica del predetto decreto DDG n. 15161 del 11/03/2009;

DATO ATTO che il presente provvedimento non richiede impegno di spesa;

DECRETA

per quanto indicato in narrativa

1. Nell’Allegato 1 (*Prescrizioni*) al decreto DDG n° 15161 del 11/08/2009 “*Giudizio di compatibilità ambientale e autorizzazione integrata ambientale per una centrale termoelettrica a biomasse da ubicarsi nel comune di Crotona , S.S. 106 località Passovecchio. Proponente e gestore: Biomasse Italia S.p.a*”:

- al punto 3 del Decreto la parola “*discarica*” viene sostituita dalle seguenti parole “*centrale termoelettrica*”;
- a pag. 5 è soppressa la seguente prescrizione: “*il gestore deve acquisire autorizzazione allo scarico delle acque reflue e di prima pioggia ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nonché le necessarie autorizzazioni previste per gli approvvigionamenti idrici prima della messa a regime dell’attività*”;
- a pag. 3 è soppressa la seguente prescrizione: “*dovrà essere accessibile un punto di campionamento anche a valle della vasca di prima pioggia. Lo scarico nel torrente “Passo Vecchio” dovrà rispettare la Tab. 3 dell’allegato alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 ed avere Nulla-Osta idraulico dell’Ente gestore del mezzo recettore, oltre il soddisfacimento delle competenze demaniali (compreso quanto attiene il prelievo di acque pubbliche sotterranee o superficiali)*”;

2. E’ confermata la seguente prescrizione riportata a pag. 5 - punto 10 dello stesso Allegato 1 (*Prescrizioni*):

- “*le attività di trattamento rifiuti, compreso lo stoccaggio, tali da causare effetti negativi e sensibili nell’ambiente circostante in termini di rumorosità, inquinamento odorigeno, impatto visivo ed emissioni di polveri in atmosfera, devono essere confinate in adeguato ambiente chiuso,*



all'interno del quale realizzare condizioni di pressione negativa onde prevenire, tra l'altro, l'inquinamento odorigene”;

5. avverso il presente atto è possibile proporre ricorso nei modi di legge alternativamente al TAR della Calabria o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
 6. copia della presente autorizzazione viene trasmessa alla Ditta Biomasse Italia S.p.a., al Comune di Crotona, alla Provincia di Crotona, all'ASP di Crotona, ed al Dipartimento Arpacal di Crotona;
- Il presente atto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria;

IL DIRIGENTE DI SETTORE
DOTT.SSA G. ROSANNA SQUILLACIOTI



IL DIRIGENTE GENERALE
DOTT. GIUSEPPE GRAZIANO

